



**Documento UGL di analisi del disegno di legge 2026 in materia di economia dello spazio**  
**Audizione del 4 dicembre 2024 la X Commissione della Camera dei deputati**

L'economia dello spazio è destinata a crescere rapidamente e in maniera esponenziale nei prossimi anni, anche per l'effetto dell'ingresso dei privati in un settore tradizionalmente caratterizzato dai soli investimenti pubblici, per cui è fondamentale per il nostro Paese dotarsi di regole chiare e puntuali circa l'esercizio delle attività, con le relative responsabilità, e, soprattutto, di una strategia di più ampio respiro, capace di indirizzare gli investimenti, tenendo conto della sicurezza nazionale.

Il presente disegno di legge si muove in questo senso, per cui appare nel suo complesso condivisibile, al netto di una considerazione di principio che è opportuno anticipare da subito: il nostro Paese ha saputo sviluppare esperienze di grande eccellenza, si pensi alla prima base offshore al largo delle coste del Kenya, il centro spaziale Luigi Broglio, inaugurata sessanta anni fa, puntando soprattutto sul fattore umano, per cui è fondamentale valorizzare tale patrimonio all'interno del Piano pluriennale nazionale per l'economia dello spazio. Un ruolo importante dovrebbero averlo le Organizzazioni sindacali che, nell'ambito della contrattazione collettiva, possono individuare gli strumenti per meglio accompagnare la crescita del settore produttivo.

Siamo in presenza di un importante passaggio di paradigma produttivo, in coincidenza con la transizione ambientale e digitale in atto, cosa che si riflette sulla tenuta occupazionale; un passaggio che deve essere accompagnato con la riqualificazione professionale del personale già occupato, in particolare nei settori più esposti dalla siderurgia all'automotive, e con la capacità di attrarre i giovani talenti con prospettive di crescita concrete e realizzabili con il coinvolgimento attivo delle Università, degli enti di ricerca e degli Istituti tecnologici superiori - Academy. Parafrasando, si può affermare che l'economia dello spazio si costruisce sulla Terra, favorendo la riconversione degli stabilimenti produttivi e realizzando un sistema di infrastrutture adeguato alle mutate esigenze. La decisione di investire nella realizzazione dello spaziorporto di Grottaglie rappresenta, in questo senso, una buona notizia, capace, in prospettiva, di attrarre importanti investimenti anche dall'estero.

Sempre con riferimento alla programmazione, la previsione di realizzazione di una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale è una necessità impellente, a garanzia della sicurezza e dell'indipendenza del Paese. L'Italia e l'Europa continuano ad essere troppo esposti nel settore delle telecomunicazioni, con il rischio concreto che possa verificarsi un nuovo choc dopo quanto accaduto sul versante dell'energia per effetto della guerra Russo-Ucraina.



Rispetto agli altri contenuti del disegno di legge, la necessità di acquisire una autorizzazione preventiva per l'esercizio delle attività da parte degli operatori economici è condivisibile; è opportuna una verifica periodica circa il possesso dei requisiti tecnici e soggettivi richiesti. Corretta in termini di trasparenza l'istituzione di un Registro pubblico nazionale. Da valutare con attenzione gli aspetti legati alla copertura assicurativa, mentre il sistema sanzionatorio appare congruo. Nel complesso equilibrate, infine, le norme sul ricorso al subappalto per favorire le Pmi e le start-up.

### Analisi dell'articolato

Titolo	Contenuti	Osservazioni
Titolo I – Disposizioni generali	L'articolo 1 è finalizzato a regolare l'accesso allo spazio da parte degli operatori e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio. L'articolo 2 contiene le definizioni in relazione all'applicazione della presente legge. Fra queste, anche l'autorità responsabile da individuarsi nel Presidente del Consiglio dei ministri o nell'Autorità con delega alle politiche spaziali o aerospaziali. Viene richiamata anche l'Agenzia spaziale italiana (ASI), mentre è prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale (COMINT).	La promozione dell'economia dello spazio risponde ad una precisa esigenza; è fondamentale che il nostro Paese investa nel settore, considerando i possibili e rapidi sviluppi che si avranno nei prossimi anni.
Titolo II – Norme in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali	L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione (attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori dello stesso). L'articolo 4 sottopone l'esercizio delle attività spaziali al rilascio di una autorizzazione obbligatoria; sono previsti costi di istruttoria e il versamento di un contributo. Autorizzazioni rilasciate da uno Stato estero sono riconosciute in un criterio di equivalenza. Ai sensi dell'articolo 5, per il rilascio dell'autorizzazione è richiesto il possesso di requisiti tecnici oggettivi (sicurezza, resilienza infrastruttura, sostenibilità ambientale), mentre per	Corretta la previsione che l'esercizio delle attività spaziali sia soggetta ad autorizzazione obbligatoria; è anche opportuno inserire un meccanismo di verifica periodica circa il mantenimento dei requisiti tecnici oggettivi e soggettivi. I tempi previsti appaiono congrui, come corretta è la previsione che, per ragioni di sicurezza nazionale, le autorizzazioni possono essere revocate, sempre nel rispetto della libertà imprenditoriale prevista nella nostra Costituzione. Le sanzioni previste appaiono compatibili con le attività svolte.



effetto dell'articolo 6, il rilascio è anche subordinato al possesso di requisiti soggettivi generali (condotta, capacità professionali, solidità finanziaria, contratto assicurativo, prevenzione delle collisioni) in linea anche con il codice dei contratti pubblici. L'articolo 7 disciplina il processo autorizzatorio, con la richiesta da presentarsi all'ASI che 60 giorni per le verifiche e successiva trasmissione al COMINT, per le ulteriori verifiche, prima della trasmissione alla Presidenza del Consiglio o altra Autorità per il rilascio dell'autorizzazione entro 120 giorni. Non vale il criterio del silenzio-assenso (si veda anche l'articolo 28). L'articolo 8 prevede l'ipotesi di modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute; si parla di mutamento sostanziale delle circostanze. L'Autorità responsabile può anche agire direttamente in caso di sicurezza nazionale o pericolo imminente. L'articolo 9 prevede la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizione autorizzative; sono previste limitazioni al contraddittorio, Le casistiche di sospensione o decadenza sono, comunque, indicate tassativamente. L'articolo 10 riguarda il caso del trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale; è sempre necessaria una autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 11, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) vigila sulle attività condotte dall'operatore; in tal senso, vi è un obbligo di cooperazione da parte dell'operatore. L'articolo 12 dispone le sanzioni amministrative (da 150mila a 500mila euro) e penali (arresto da tre a sei anni e multa da 20mila a 50mila euro). L'articolo 13 rimanda a successivi decreti del Presidente del Consiglio per le norme tecniche attuative, mentre l'articolo 14



	individua nell'ASI l'unica autorità di settore per la regolazione tecnica.	
Titolo III – Immatricolazione degli oggetti spaziali	<p>Ai sensi dell'articolo 15, viene istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico dall'Italia. Si richiama la Convenzione internazionale sull'immatricolazione; il registro è pubblico. L'articolo 16 specifica gli obblighi di informazione in capo all'operatore per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. Sono indicate le informazioni essenziali e le informazioni aggiuntive. L'articolo 17 dispone l'istituzione di un Registro complementare, sempre gestito dall'ASI, nel quale sono iscritti gli oggetti spaziali non immatricolati in Italia, ma gestiti o di proprietà di un operatore italiano.</p>	<p>L'istituto del Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico dall'Italia è necessario, in quanto funzionale anche al rispetto delle norme di sicurezza delle persone e delle attività imprenditoriali connesse all'economia dello spazio.</p>
Titolo IV – Responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato	<p>L'articolo 18 definisce i limiti della responsabilità civile nello svolgimento delle attività spaziali per danni arrecati a terzi sulla superficie terrestre o a aeromobili e persone e cose a bordo. L'operatore risponde nei limiti della copertura assicurativa stipulata, salvo casi specifici (assenza o oltre l'autorizzazione; danno con dolo o colpa grave; violazione degli obblighi di copertura assicurativa). L'articolo 19 dispone che lo Stato possa avviare un'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale in caso di danni causati nei confini di uno Stato straniero. L'articolo 20 contiene le disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero. L'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato; sono indicate tre fasce di rischio, con massimale non inferiore a 50 milioni o a 20 milioni per le start-up per sinistro.</p>	<p>La copertura assicurativa, posta a limite della responsabilità civile nello svolgimento delle attività spaziali, deve essere congrua rispetto ai rischi che, inevitabilmente, appaiono destinati ad aumentare nel corso degli anni, stante il verosimile ed inevitabile incremento delle attività legate all'economia dello spazio. La previsione di costi inferiori per le start-up è condivisibile; naturalmente, è importante circoscrivere in maniera puntuale il campo di applicazione per evitare comportamenti elusivi da parte del sistema imprenditoriale.</p>



<p>Titolo V – Misure per l’economia dello spazio</p>	<p>L’articolo 22 prevede uno strumento di pianificazione chiamato Piano nazionale per l’economia dello spazio, con approvazione da parte del COMINT. Il Piano copre un orizzonte temporale non inferiore ai cinque anni, garantendo comunque una sincronia con la programmazione europea. Il comma 4 indica gli elementi chiave del Piano: fabbisogni d’innovazione e d’incremento delle capacità produttive funzionali; esigenze istituzionali; valorizzazione commerciale; partenariato pubblico-privato; sinergie attivabili; allocazione delle risorse ed identificazione di altre risorse; monitoraggio. Ai sensi dell’articolo 23, relativo alle misure economiche per l’economia dello spazio, è istituito, presso il ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per l’economia dello spazio, con copertura mediante riduzione del Fondo per la crescita sostenibile. La dotazione è di 20 milioni per il 2024 e di 35 milioni per il 2025.</p>	<p>Per molti versi, il Titolo V rappresenta il vero cuore del provvedimento, con la previsione della realizzazione di un Piano nazionale per l’economia dello spazio in sincronia con la programmazione europea. È fondamentale per il nostro Paese programmare con attenzione il settore, accompagnando puntualmente lo sviluppo dello stesso. Servono investimenti, ma occorre anche puntare sulla valorizzazione delle sinergie interne e internazionali.</p>
<p>Capo II – Disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale nonché norme finali</p>	<p>L’articolo 24 detta i principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali, affidando allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell’attività spaziale con accesso equo e non discriminatorio ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali; sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato. L’articolo 25 prevede il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale; tale capacità deve poggiare su satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti dell’Unione europea o dell’Alleanza atlantica. L’articolo 26, per un uso efficiente e avanzato dello spettro radioelettrico per le comunicazioni satellitari, affida al Ministero delle imprese e del made in Italy la</p>	<p>L’Italia ha sviluppato, in questi anni, un patrimonio di conoscenze e di professionalità che rendono il nostro Paese all’avanguardia in diversi comparti dell’economia dello spazio. Chiaramente, è ora fondamentale valorizzare queste esperienze, investendo in maniera importante sulla formazione del personale e sulla realizzazione delle infrastrutture. L’accelerazione impressa dall’ingresso dei privati nel settore dell’economia dello spazio impone anche al nostro Paese e all’Unione europea di dotarsi di infrastrutture di lancio per le diverse tipologie di vettori, implementando la realizzazione di spazioporti. È importante, in tal senso, l’inserimento dello spazioporto di Grottaglie nella mappa degli investimenti previsti</p>



definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri e delle interferenze tra reti satellitari diverse e per la localizzazione dei gateways terrestri idonei ad ospitare siti multipli, sempre nell'ottica di minimizzare l'interferenza. L'articolo 27 introduce delle norme speciali in materia di appalti e un sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. È prevista una riserva di subappalto obbligatorio di almeno il 10% in favore delle start-up innovative e delle Pmi; disposto anche un incremento al 40% della percentuale di anticipazione contrattuale. L'articolo 28 chiarisce il presente disegno di legge non si applica alle attività spaziali condotte dal Ministero della difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza. Lo stesso articolo introduce il riferimento alla golden power, i poteri speciali in capo al governo in merito alla tutela degli interessi nazionali nei settori della difesa, compresi esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, della sicurezza, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. L'articolo 29 abroga la legge 23/1983, relativa ai danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, e alcune disposizioni della legge 153/2005, riferita all'adesione alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. Ai sensi dell'articolo 30, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati territorio dello Stato, salvo se non diversamente previsto dal diritto internazionale. Per effetto dell'articolo 31, la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

dall'accordo fra il governo e la regione Puglia per lo sviluppo e la coesione. Importante anche la ripresa delle attività del centro spaziale Luigi Broglio, al largo delle coste del Kenya, prima piattaforma realizzata nel 1964 da un Paese diverso dagli Stati Uniti e dall'Unione sovietica. La realizzazione di una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale è una necessità impellente, a garanzia della sicurezza nazionale, come pure la previsione di un quadro normativo tecnico per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico. Il riferimento all'utilizzo del subappalto nelle commesse del settore aerospaziale riprende delle precise indicazioni formulate dagli organismi europei, volte a favorire le start-up e le Pmi; naturalmente, è fondamentale garantire la filiera dei controlli per evitare ricadute sul personale e sulla sicurezza nazionale. Corretto il riferimento alla golden power.